

CCCLIV.

1ª TORNATA DI SABATO 4 GIUGNO 1904

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI**.

I N D I C E.

Condanna condizionale (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>). Pag.	13359
CALISSANO.	13360
	13363-65-69-71-74
CAVAGNARI	13359
DANEO EDOARDO	13364-65
GRIPPO (<i>relatore</i>)	13361
	13362-65-68-69-70-72-73
LUCCHINI LUIGI	13361
	13363-65-66-69-70-71-72-75
MANNA	13373-74-75
PRESIDENTE	13376
RONCHETTI (<i>ministro</i>)	13362
	13363-64-66-69-70-71-72-75

La seduta incomincia alle ore 10.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Condanna condizionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Condanna condizionale.

Come la Camera rammenta, la discussione è rimasta sospesa all'articolo 1.

Su questo articolo il primo iscritto è l'onorevole Calissano.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, perde la sua iscrizione: Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io avrei desiderato che nell'articolo 1, oltre che a considerazioni in ordine al sesso ed all'età, si fosse anche tenuto conto di un'altra distinzione e cioè delle infrazioni intorno alle quali concorre l'elemento intenzionale e di quelle per le quali è sufficiente il fatto materiale; in altri termini, che si fossero tenuti distinti i reati contravvenzionali dai delitti, accordando una maggiore latitudine agli uni di fronte agli altri.

Ma un'altra considerazione io mi permetto di fare sull'articolo primo, quantunque mi sembri

che non sia la prima volta che se ne parli, e, se bene ricordo, durante la discussione generale tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, abbiano sentito la necessità di dichiarare che essi non consentono che il giudice sia obbligato a dare nella sentenza i motivi di questa facoltà, della quale può disporre secondo l'articolo primo e che si concreta in questa dicitura: « il giudice può ordinare ». Non si dice altro. Veramente questo « può ordinare » senza conoscere da quali elementi, da quali criteri questa facoltà derivi al giudice, parmi una cosa, direi quasi, un po' pericolosa, perchè tutta affatto soggettiva e perchè soggetta a quella *aequitas cerebrina*, che non sempre si allontana anche in questi casi dagli umani giudizi. Il giudice può! Ma io vi domando: dove attinge le sue convinzioni il giudice? Dalle risultanze processuali, oppure da elementi e da informazioni unilaterali, che gli possono pervenire, informazioni unilaterali senza controllo, le quali possono influire sull'animo suo? Il giudice può! Ma noi sappiamo che, specialmente in materia penale, trattandosi di cosa assai delicata, bisogna lasciare all'apprezzamento del giudice quel tanto solo, che non può essere tassativamente contemplato dalla legge.

È una cosa di ordine delicato. Ora io suppongo che il giudice, in forza di questa facoltà tutt'affatto soggettiva, o di cui non deve dar conto a nessuno, taccia nella sentenza e che quel disgraziato che non ha incontrato le simpatie del giudicante... (*Interruzioni*).

GRIPPO, *relatore*. Il disgraziato sono io in questo momento. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Affretti, affretti onorevole Cavagnari e parli un po' meno francescanamente; così ci sbrighiamo prima. (*Si ride*).

CAVAGNARI. Io dunque, suppongo che il giudice taccia intorno alla sospensione della condanna. E, ciò avvenendo, il giudice d'appello che vede serbato il massimo silenzio sulla sospensiva, dove prenderà egli i criteri per riformare la sentenza? (*Commenti*). Io capisco che il giudice d'appello potrà dire: il giudice di prima

istanza avrà avute le sue buone ragioni per non fare uso della facoltà che aveva. Ma volete forse che se la prenda questa bega o questa briga proprio il giudice d'appello? Io non lo credo. Noi nelle nostre decisioni, anche quando vogliamo avviarci sulla via dei maggiori progressi, abbiamo sempre qualche cosa che rappresenta come un freno, e mentre da una parte concediamo, dall'altra parte ci pentiamo ancora e spesso portiamo anche una specie di restrizione mentale nelle decisioni nostre.

E così in questo caso, invece di stabilire che il giudice dovrà dire i motivi per cui concede o meno la sospensiva della condanna noi lo lasciamo unicamente arbitro muto della situazione. Ora io credo ciò non convenga fare tanto più che qui non si dice mica che il giudice a seconda delle risultanze processuali (nemmeno questo si è detto!) concede o non concede, fa uso o non fa uso di questa facoltà; qui si dice soltanto *può* senz'altro, senza dire affatto dove il giudice debba attingere i criteri per usare o meno della facoltà che noi gli diamo. Ora questo va contro il principio che governa la moralità dei dibattimenti e mi pare che sappia un po' di inquisitorio, perchè io credo che vi saranno sempre i modi di informare il giudice anche, contro ciò che potrà risultare dal dibattimento e che avrà formato tema di discussione. E quando il pretore od altro giudice qualunque avrà attinte le sue convinzioni al di fuori del dibattimento, è certo che chi ne dovrà sopportar le conseguenze sarà l'imputato il quale così subirà fors'anco il peso di informazioni, di rapporti unilaterali che non ha potuto combattere. Questo è il risultato che noi otterremmo. (*Commenti*).

Per questi motivi io pregherei Commissione e Governo di vedere se non sia il caso di addivinare ad una modificazione dell'articolo, nel senso cioè di prescrivere che queste disposizioni del giudice siano informate a motivi consegnati nella sentenza.

Perchè se si persiste in questa idea di mantenere quel che si è proposto, io desidererei che quanto meno, invece di lasciare quelle parole « può ordinare » si dica che « a seconda delle risultanze del dibattimento, fa o non fa uso di questa facoltà ». Almeno saremo sicuri che la convinzione il giudice non la può attingere che dalle risultanze del dibattimento; altrimenti con questo semplice « può » può attingerle anche da elementi estranei al processo; lo che sarà a carico dell'imputato perchè le sue convinzioni potranno essere attinte da informazioni unilaterali che non sono acquisite al processo. (*Interruzioni*).

Ma può essere! Forse può far meraviglia il contrario! (*Conversazioni*).

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.

Lo stesso può avvenire anche nelle cause di merito.

CAVAGNARI. Ma qui ci sono le risultanze processuali. Io dico: non potete attingere elementi che dalle risultanze del processo; se il giudice di prima istanza non avrà attinto le sue convinzioni dalle risultanze del processo... ma quando nelle disposizioni di legge non dite da che fonte deve attingere le sue conclusioni il giudice di prima istanza, voi lo lasciate arbitro di quella equità cervelotica che non esula sempre nel nostro raziocinio. Quando lasciate tutto nella facoltà dei giudici di prima istanza senza alcun accenno di motivazione, l'appello diventa così illusorio, e la prescrizione che abbiamo consegnato in questa legge avrà la stessa sorte di quelle che abbiamo consegnato nel codice penale a riguardo della riprensione giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non si volga all'onorevole Lucchini: parli alla Camera.

CAVAGNARI. Per cui io vorrei raccomandarmi in questo senso all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione; se non vogliono esplicitamente mettere la motivazione, consentano che si inserisca almeno nell'articolo che il giudice non può raccogliere le sue convinzioni che dalle risultanze del dibattimento, in altri termini che debba pronunciare a seconda delle risultanze processuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo ha facoltà di parlare.

GRIPPO, relatore. Vi sono altri iscritti!

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini non è presente.

GRIPPO, relatore. Può parlare l'onorevole Calissano.

PRESIDENTE. Le cede il turno? Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Le dichiarazioni fatte nell'altra seduta dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore consentono a me di ritenere che intendimento del ministro nel proporre la legge, e della Commissione nell'accettarla, secondo la formula dell'articolo 1, è che il magistrato abbia l'obbligo di esaminare se, a seconda delle risultanze della causa vi sia la convenienza, l'utilità, la giustizia di concedere o no il beneficio della esenzione della pena. Data questa esplicita dichiarazione, la quale poteva forse apparire superflua di fronte all'altra che mantiene la facoltà dell'appello, io credo non sia più il caso di insistere nelle modificazioni e nelle aggiunte che io stesso aveva proposte, trattando della stessa questione sulla quale oggi è ritornato l'amico onorevole Cavagnari. Raccomando invece all'onorevole ministro che nel preparare le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, cioè le norme procedurali ad essa relative, voglia

tener presenti le dichiarazioni che qui ha fatto, consentendo nei pensieri da me espressi. E con questo dichiaro di rititare gli emendamenti miei all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, relatore. Darò poche spiegazioni per non ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge.

Per parte nostra accettiamo, come miglioramento di forma, ciò che è stato proposto, mi pare di accordo fra gli onorevoli Lucchini e Calissano, che, cioè, nelle prime parole dell'articolo, invece di dire: « Nelle condanne alla reclusione » si dica « Nel pronunziare una sentenza di condanna, ecc. ».

A togliere poi qualunque equivoco, benchè a noi sembri che equivoco non vi fosse, alle parole: « entro un termine non minore di quello stabilito per la prescrizione » aggiungiamo « della pena », per distinguere nettamente la prescrizione della pena dalla prescrizione dell'azione.

Preghiamo poi tutti i colleghi, ed anche l'onorevole Cavagnari, di non insistere sui loro dubbi. L'onorevole Cavagnari sa certamente, che la questione delle facoltà discretive del giudice furono lungamente dibattute a proposito delle circostanze attenuanti. Allorchè si voleva circoscrivere l'obbligo del magistrato di desumere le circostanze attenuanti esclusivamente dal processo, si osservò giustamente, che il giudice nella sua coscienza può trovarne la ragione in qualunque fatto; possono essere fondamento di circostanze attenuanti anche le condizioni della famiglia e tante altre cose che non occorre noverare.

Così anche in questo istituto della condanna condizionale si deve tener conto di tutte quelle cause, che nell'animo del magistrato possono avere influenza anche fuori del processo. Quindi conviene affidare al magistrato, piena libertà di apprezzamento, perchè sono sicuro che saprà provvedere, ma principalmente si può fare affidamento sul foro, che in Italia ha tradizioni molto nobili e lusinghiere, perchè non verrà meno al dovere di richiamare il magistrato sull'applicazione di questo istituto. Quindi su questo punto prego l'onorevole Cavagnari di non insistere.

Non possiamo neppure accettare l'emendamento dell'onorevole Lucchini nel senso di sopprimere il beneficio pei vecchi. Un altro ha parlato contro le donne. Ma per l'amor di Dio se ci fosse qui l'onorevole Socci ci tempesterebbe di accuse! (*Si ride*). Lasciamo stare le cose così come sono. Non deve poi l'onorevole Lucchini dimenticare, che se è vero che c'è una diversità tra la pena della reclusione e quella della detenzione, quando abbiamo spinto il limite che proponeva il Ministero fino a raddoppiare il bene-

ficio, non possiamo andare oltre, perchè si dovrebbe andare fino a due anni.

LUCCHINI LUIGI. Uno.

GRIPPO, relatore. Uno nei casi ordinari, due per le donne, i minori ed i vecchi. Non possiamo perciò accettare il suo emendamento.

È inutile parlare dell'altro emendamento sostitutivo degli onorevoli Caratti, Turati e Rosadi, col quale il beneficio si renderebbe obbligatorio. Tanto varrebbe allora proclamare l'impunità per il primo reato. Dunque, non possiamo assolutamente accettarlo, e per non abusare maggiormente del vostro tempo e per sollecitare l'approvazione di questa legge, vi proponiamo di approvare l'articolo con le due modificazioni di forma che ho indicate.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Lucchini ha facoltà di parlare per dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

LUCCHINI LUIGI. Io non accetto prima di tutto l'invito del relatore a far presto, perchè credo che soprattutto dobbiamo far bene; e anzi dovremmo finire con l'esser grati all'onorevole presidente del Consiglio, che vuole queste malaugurate sedute mattutine, perchè ci hanno dato modo almeno, nella loro saltuarietà, di meglio riflettere sulle disposizioni in esame. E così io ho avuto campo, in tale circostanza, di presentare, sull'articolo 1, un altro emendamento di cui l'onorevole relatore non ha fatto parola.

Faccio però una domanda pregiudiziale al relatore, ed è questa: non capisco cosa vogliono dire questi articoli concordati, perchè io mi onoro di far parte della Commissione che ha in esame il disegno di legge e non ho ricevuto alcun invito di riunione della Commissione stessa (mentre ve ne sarebbero stati tempo e agio), e quindi non so chi abbia concordato siffatti emendamenti. S'intende che il relatore non ha alcun mandato di cambiare o modificare le disposizioni quali sono state approvate dalla Commissione. Quindi vorrei che il relatore mi facesse sapere com'è che io, che faccio parte della Commissione, non abbia saputo niente delle modificazioni che sarebbero state concordate.

Io propongo, dunque, di aggiungere il seguente capoverso:

« Per i minori dei diciotto anni, il giudice può altresì congiuntamente dar l'uno e l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 53 del codice penale ».

I minorenni, a mio avviso, non dovrebbero avere un più largo trattamento nei riguardi della condanna condizionale; ma, a ogni modo, qualora si voglia raddoppiare il limite di pena per i minorenni, sarebbe improvvido, assurdo, funesto, non facendo eseguire in loro confronto la condanna, l'abbandonarli poi a sè stessi, il metterli

sulla strada, senza che nessuno s'incarichi di loro. Se trattandosi di minorenni che hanno agito senza discernimento e che non sono condannati, ma sono prosciolti per l'articolo 54 del codice penale, il giudice ha facoltà di farne la consegna ai genitori o ad altri che ne debbano aver cura, con le ingiunzioni e le responsabilità penali relative, ovvero di ordinarne il loro ricovero in una casa di educazione e di correzione, non si capisce come in caso di condanna, quando cioè sia stabilito che realmente il minorenne si riconosca imputabile e responsabile del reato commesso, si debba lasciar perfettamente libero, non solo senza fargli scontare alcuna pena, ma anche senza prendere a suo riguardo alcun provvedimento di quelli che prudenza e carità, in pro dello stesso minorenne, consigliano.

Il signor ministro e il signor relatore a nome o meno della Commissione potranno ripetere che bisogna far presto a votar la legge e che troppo in lungo porterebbe il tener conto di queste osservazioni, e la Camera potrà non trovar di meglio che secondarli. Ma io mi permetterò di notare che così non si fanno leggi serie e ben meditate.

E non è serio, dopo aver proceduto contro un fanciullo di dieci, dodici, quindici anni e averlo riconosciuto colpevole di un delitto abbastanza grave e condannato a un anno di reclusione, fargli grazia della condanna e della pena e abbandonarlo a sè medesimo. Sarebbe inopportuno, insensato, e anche contraddittorio con le disposizioni del codice penale: tanta cecità ci preparerebbe certamente degli effetti funesti della nuova legge; a meno che, non accordando al giudice sprovvisto delle facoltà che io propongo, non fosse indotto nella maggior parte dei casi a non accordar la condanna condizionale ai minorenni; e farebbe bene. Poichè, infine, non si tratta che di una facoltà da accordare al giudice; e non vedo proprio ragione di non ammetterla, nell'interesse così della società come degli stessi minorenni e della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Francamente, sono dispiacente dell'osservazione fatta dall'onorevole Lucchini. Avendo avuto l'onore di annoverare l'onorevole Lucchini fra i membri della Commissione, debbo notare che egli non ha proposto in seno della medesima molti degli emendamenti, che poi ha portato alla Camera. Le varie proposte, che ci ha presentato, sono state discusse, alcune anzi sono state accolte, e le altre, che non sono state accolte, furono giudicate non opportune dalla Commissione. Se in tutte le discussioni si dovesse procedere con questo sistema, che i membri delle Commissioni vengano poi nella Camera a proporre nuovi emen-

damenti, e poi gli emendamenti degli emendamenti, salvo di pentirsi la sera di quello, che hanno proposto la mattina, sarebbe impossibile arrivare all'approvazione di una legge.

LUCCHINI LUIGI. Questo non è a proposito...

PRESIDENTE. Non interrompa.

GRIPPO, *relatore*. In quanto ad esprimere il pensiero della Commissione, debbo rilevare che, per quanto io abbia insistito per convocarla, non ho avuto il conforto che di vedere pochissimi colleghi, cosicchè ho dovuto provvedere a concordare coll'onorevole ministro le ultime modificazioni.

Del resto la questione di sopprimere il beneficio ai minorenni è stata discussa in seno alla Commissione, ed è stata respinta, mantenendosi la proposta del Ministero. Non ho altro da dire

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Nella relazione colla quale ho presentato all'approvazione della Camera questa proposta di legge dissi esplicitamente che non intendevo ora occuparmi del problema della delinquenza dei minorenni, argomento vasto e complesso, come gi ho osservato anche nel corso della presente discussione, e che non è indispensabile di svolgere mentre si disciplina l'istituto della condanna condizionale. L'onorevole Gianturco, che vuol l'approvazione di questa legge, pur avendo presentato, essendo ministro, un progetto di legge col quale proponevasi di risolvere almeno parzialmente la questione dei minorenni delinquenti ora, pur di vedere approvata la legge sulla condanna condizionale, ha detto chiaramente che l'accetta nei termini limitati in cui è proposta dal Ministero, rinunciando a veder definita per ora la questione dei minorenni.

La questione dei minorenni rimane, per altri, aperta, comunque debba essere di conforto il pensiero che la nostra legislazione civile penale in parte la contempra e risolve, e quel che ancora che preoccuperà indubbiamente ogni guardasigilli e ogni ministro dell'interno per maggiori e più radicali provvedimenti.

Questa stessa legge infine non dimentica minorenni ed ebbi già occasione di dimostrare quanto la loro condizione morale e giuridica possa averne vantaggio...

GRIPPO, *relatore*. C'è poi un articolo aggiuntivo...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. È quello che stavo per dire.

L'onorevole relatore mi ricorda opportunamente che abbiamo accettato altresì un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gianturco che direttamente li riguarda, articolo per il quale si stabilisce che non possa spiccarsi ma

dato di cattura contro i minori di 14 anni, e che invece questi possano, durante il procedimento, essere soltanto collocati in un istituto di correzione o di educazione.

Non ho altro da aggiungere: prego vivamente la Camera a non accogliere l'emendamento Lucchini e a voler terminare la discussione di questa legge. Perchè, se tutti riconoscono la sua utilità sociale, e ad ogni passo sollevano incidenti, osservazioni, ostacoli, in verità che non ne vedremo mai più la fine.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. La Camera sa che furono proposti quattro emendamenti all'articolo primo: però quello degli onorevoli Caratti, Turati e Rosadi, non essendo presente alcuno dei proponenti, s'intende ritirato.

Si considera ritirato pure quello dell'onorevole Rosadi per la stessa ragione.

L'onorevole Calissano ha ritirato il secondo: mi pare che potrebbe ritirare anche il primo in seguito alla nuova formula proposta dal relatore.

CALISSANO. Ritiro entrambi gli emendamenti all'articolo primo.

PRESIDENTE. Non rimane che l'emendamento Lucchini nella formula modificata la seconda volta.

« Nel pronunciare sentenze di condanna alla esclusione non oltre i sei mesi, ovvero alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre un anno, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a un anno, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla esclusione, il giudice può dichiarare che l'esecuzione ne rimanga sospesa per un tempo stabilito nella sentenza, non inferiore al termine della prescrizione e non superiore ai cinque anni.

« Per i minori dei diciotto anni, il giudice può altresì congiuntamente dar l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 53 del codice penale ».

LUCCHINI LUIGI. Domando che si voti separatamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Essendo domandata la divisione, pongo a partito la prima parte di questo emendamento.

(Non è approvata).

Pongo a partito la seconda parte.

(Non è approvata).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione con le varianti accennate dal relatore. Onorevole ministro, le accetta?

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. e faccio mie.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Lucchini,

membro della Commissione, dichiarato che la Commissione non aveva concordato gli emendamenti indicati dal relatore, io non avrei potuto metterli a partito se il ministro non li faceva proprii.

Metto dunque a partito l'articolo primo, con le due variazioni indicate dall'onorevole relatore e fatte proprie dall'onorevole ministro; e quindi nei seguenti termini:

Art. 1.

Nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuti i settant'anni.

(È approvato).

Art. 2.

In caso di delitto la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato, o ad una provvisionale di esso, ovvero al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Questo articolo d'accordo con l'onorevole Grippo, relatore della Commissione, in ogni evento personalmente coll'onorevole Grippo, ed è un onore per me di essere d'accordo con lui, è stato modificato tenendo conto, parzialmente almeno, di un emendamento dell'onorevole Lucchini e di una proposta dell'onorevole Cimorelli. Epperò esso viene così modificato:

« In caso di delitto la sospensione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno stesso, o ad una riparazione giusta l'articolo 38 del codice penale, ovvero al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

PRESIDENTE. Apro la discussione sopra questo articolo così modificato.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

DANEO EDOARDO. Non ho intenzione di far perdere troppo tempo alla Camera.

Abbiamo presentato un emendamento di cui le ragioni principali si può dire che già sono state svolte dall'onorevole Colombo-Quattrofatti nella discussione generale. La Camera sa come si sia voluto col secondo articolo subordinare possibilmente al pagamento dei danni alla parte offesa la condanna condizionale: ed il concetto, che veramente all'onorevole Colombo-Quattrofatti parve pericoloso, a me invece par giusto. Nulla di più giusto, secondo me, del volere che la parte lesa abbia almeno risarcito il danno materiale e morale cagionatole dal reato, e che non vada al perdono, che concerne essenzialmente il danno e la pena sociale, aggiunta la beffa della mancanza del risarcimento del danno.

Ma però, dopo avere ammesso questo giustissimo principio, bisogna pure aprir l'animo alla possibilità di pericoli che possono essere gravi: ed è qui che cadiamo d'accordo l'onorevole Quattrofatti ed io.

Quando il giudice non liquida nella sua sentenza il danno o non stabilisca nella sentenza una provvisoria, aprirà evidentemente la via alla liquidazione del danno in sede civile. Due inconvenienti: l'uno già segnalato assai bene dall'onorevole Colombo-Quattrofatti, la possibilità cioè, e la frequenza anzi, del tentativo di iugulazione o peggio di ricatto, per dirla con una parola spiccia e brutale, fatto dalla parte lesa verso il condannato. La parte lesa potrà cioè domandare una somma esagerata di danni, o altrimenti non concedere il perdono e gettare in carcere il condannato soddisfacendo la sua vendetta privata.

Ci si obietta: ma evidentemente in questo caso la parte condannata potrà adire il giudice in via civile per la liquidazione dei danni, e quindi questa pretesa esagerata cadrà. Sì: ma allora dove va la determinazione del termine per la condanna condizionale? Quanto tempo si trascinerà in lungo questa lite civile?

O si considererà termine stabilito come improrogabile, ed allora si dovrà andare in carcere per causa della lunghezza della procedura civile, senza colpa del condannato: o lo si terrà come prorogabile, e allora, per poco che si procrastini la liquidazione, il termine della prescrizione sarà raggiunto, ed essendo passato il termine, il reo non andrà più in carcere anche se non pagherà il danno. In ambo i casi, la espiazione della pena è data in balia delle parti e della procedura civile, della quale conosciamo le lungaggini e i cavilli.

Per questo ci par necessario che si debba

dal giudice o liquidare il danno, o se non abbia gli elementi, stabilire una somma di liquidazione parziale presuntiva nella sua onerosa coscienza, cioè quella che si è chiamata provvisoria e che l'onorevole Cimorelli ha preso in un'altra frase linguisticamente migliore alla quale non abbiamo difficoltà di consentire ma che in fondo è la provvisoria nel senso abituale del linguaggio forense. Ma se il ministro accetta l'altra espressione...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Accettiamo anche la sua proposta.

DANEO EDOARDO. ...io non vi ho difficoltà. Quindi mi pare che questo concetto sia proprio necessario per togliere gli inconvenienti all'ottima disposizione del pagamento del danno.

Io credo poi anche giustissimo di imporre in molti casi anche il pagamento delle spese paga il danno recato ai privati; non so però non dovrebbe esser pagato il danno fatto contribuenti.

Ma la dicitura di questo articolo, quale anche ripetuta dall'onorevole ministro, mi pare possa aprire l'adito ad un pericolo o ad un cavillo diciamo pure. L'articolo dice: al risarcimento del danno, ovvero al pagamento delle spese. Pare quasi che ne faccia due termini contrapposti, e che l'obbligo del pagamento del danno possa escludere quello del pagamento delle spese in modo che il pagamento delle spese possa essere imposto soltanto quando non è imposto, come in certi reati di natura politica, il pagamento del danno privato. Non è certo questo che si vuole: ma è bene sostituire a *ovvero* un *ed anche*.

L'onorevole Lucchini è venuto anche con una formula nuova, forse più meditata che è stampata avanti alla nostra, benchè presentata due giorni dopo. Egli direbbe: « *no al pagamento delle spese processuali* ».

Non è che una semplice sostituzione di parole: ma potrà forse togliere di mezzo quei casi che, si sa, fioriscono facilmente in bocca agli avvocati. (*ilarità*). Nella mia condizione di parlamentare in riposo o quasi mi permetto di testimoniare nella mia passata piccionaia. Io spero però che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore facciano buon viso alle nostre modeste proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardando i sigilli ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Daneo, ed accettiamo anche la modificazione: « *ed anche il pagamento delle spese processuali* ». Era stato messo: « *ovvero* » pensando che in alcuni casi la rifazione dei danni non si possa fare. Ad ogni modo il concetto dell'onorevole Daneo si può accettare, e il testo verrebbe definitivamente modificato.

« In caso di delitto la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato » e qui aggiungerei: « che già sia stato liquidato nella sentenza... ».

PRESIDENTE. Questa sarebbe una aggiunta.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Precisamente.

...e poi continuerebbe: « o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno stesso, o ad una riparazione di cui all'articolo 38 del codice penale, od anche... ».

DANE O EDOARDO. Non che.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. E sia.

...del codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-Serra.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

LUCCHINI LUIGI. Creda bene l'onorevole ministro che io non tengo affatto all'accettazione dei miei emendamenti; io tengo soltanto alla migliore redazione della legge, unicamente a questo. Ora, appunto perchè ho approfittato anch'io della discussione fin qui fattasi, son venuto modificando le mie proposte. Poichè, onorevole relatore, non si devon mettere le colonne d'Ercole in nessun lavoro, mai, e tanto meno in un lavoro legislativo.

Dunque, l'articolo 2, che riproduce sostanzialmente una disposizione della mia proposta di legge, tenendo conto di quanto specialmente dissero gli onorevoli Daneo e Colombo-Quattrofrati, ha mestieri di una formola più precisa, che faccia intendere come nella stessa sentenza di condanna debba determinarsi la somma che dev'esser soddisfatta.

L'onorevole ministro nel suo nuovo testo ha migliorato certamente l'articolo 2, tenendo conto del mio primo emendamento. Ma credo che ancora il precetto non sia limpidamente formolato.

Laonde, per svolgere e abbracciare bene tutto, anche riguardo alla riparazione dell'articolo 38, che era stato lasciato fuori dalla Commissione, io propongo si dica così:

« Trattandosi di condanna per delitto, la sospensione di cui nell'articolo precedente può esser subordinata al pagamento di una somma, determinata nella sentenza, a titolo di risarcimento del danno cagionato o di riparazione circa l'articolo 38 del codice penale, nonchè al pagamento delle spese processuali, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

In tali termini si dice tutto quello che si deve dire, e molto più chiaramente. La determinazione della somma a titolo di danni o di riparazioni è il caposaldo del precetto.

Ringrazio poi il collega Daneo che è venuto in mio soccorso per toglier l'« ovvero » riguardo alle spese processuali. Ma il « nonchè » mi pare più espressivo del suo « o anche », a far intendere che le due cose possono stare insieme e disgiunte.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta la formula proposta dall'onorevole ministro?

GRIPPO, *relatore*. Accetto tutto quello che ci fa andare avanti. (Si ride).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Lucchini o insiste nella formula presentata?

DANE O EDOARDO. Permetta: io non vorrei far perder tempo alla Camera, ma segnalo che nell'ultima proposta dell'onorevole Lucchini c'è un pericolo, perchè si accenna al pagamento di una somma determinata nella sentenza a titolo di risarcimento del danno cagionato; e sparirebbe completamente il concetto della provvisoria.

GRIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPO, *relatore*. A furia di sottilizzare si comprende che si arriva al risultato di creare la confusione. Il concetto è molto semplice: l'onorevole Daneo, unendosi all'onorevole Colombo-Quattrofrati, dice che v'è un pericolo; quale? Che se la sentenza accorda la sospensione della condanna condizionatamente al risarcimento del danno e non liquida contemporaneamente il danno, rimangano dubbi che possono dar luogo a gravi dispute e sopraffazioni, che rendano frustraneo il beneficio. Ed allora l'onorevole ministro e il relatore della Commissione (la quale è assente ed irreperibile) dichiarano che accettano l'emendamento nel senso che si dica: subordinata al pagamento del danno liquidato in sentenza o di una somma in conto della liquidazione, nonchè delle spese giudiziali. Mi pare dunque poichè la cosa è chiara, che possiamo votare l'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Calissano ritira o mantiene il suo emendamento?

CALISSANO. Io ritiro il mio emendamento, ma anche a questo proposito mi permetto rivolgere all'onorevole ministro una raccomandazione, che cioè con circolari non si venga poi ad alterare lo scopo della legge e l'applicazione sua. Non vorrei che ai procuratori generali ora o più tardi si raccomandasse di suggerire ai funzionari del pubblico ministero ed ai Collegi di usare molta parsimonia nel concedere la sospensione della condanna senza l'obbligo del pagamento delle spese. Purtroppo queste circolari avrebbero ascolto proprio nei casi nei quali il rigore sarebbe doveroso, e i me-

schini, quelli che poco hanno e poco possono chiedere, perchè poco danno, nè hanno per loro le vigili cure o le autorevoli premure, sarebbero i più tormentati dal fisco, come succede nell'applicazione di altre leggi, le cui fitte reti rompono o tentano rompere i grossi pesci, mentre i piccoli vi rimangono impigliati. Con la distinzione fatta nell'ultimo alinea del mio *articolo-emendamento* io volevo appunto raccomandare che diverso fosse il criterio pei reati d'azione pubblica di quelli per i reati d'azione privata perchè in questi l'obbligo del pagamento delle spese dev'essere normale o quasi. Aderisco adunque all'invito del ministro, prendendo atto delle sue dichiarazioni e ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia.* Può esser certo l'onorevole Calissano che io apprezzo lo spirito delle sue osservazioni, che divido. Io ho una gioventù ministeriale che mi mette al coperto dal peccato di soverchie circolari, ma se avessi qualche volta peccato non sarebbe stato certo per circolari d'indole di quelle segnalate dal collega Calissano.

Io credo però che l'articolo si possa votare come è stato formulato, anche tenendo conto degli scrupoli espressi da ultimo dall'onorevole Lucchini, il quale dubita che non si accordi alcuna somma precisa nell'applicazione dell'articolo 38 del codice penale, incorrendosi perciò, in tale ipotesi, negli inconvenienti stati additati dall'onorevole Daneo quando non ci fosse la liquidazione nella sentenza dell'ammontare dei danni in genere.

L'articolo 38 del codice penale dice infatti che il giudice, nel caso di delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, *una somma determinata, a titolo di riparazione*; e quindi non c'è necessità di aggiungere altro per l'applicazione di questo articolo: la riparazione prevista dall'articolo 38 è una riparazione che si traduce in una somma precisa.

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti.

A questo articolo due vi sono: un emendamento dell'onorevole Lucchini, che egli mantiene; uno dell'onorevole Daneo che probabilmente è ritirato...

DANEO EDOARDO. È stato accettato.

PRESIDENTE. ...uno dell'onorevole Cimorelli che, non essendo presente l'onorevole Cimorelli, s'intende ritirato.

Voci. È stato accettato.

PRESIDENTE. Io non posso metterlo in votazione, non essendo presente l'onorevole Cimorelli.

L'onorevole Calissano ha ritirato il suo emendamento. Ce ne sarebbe un'ultimo dell'onorevole

Rossi Enrico, il quale, non essendo presente il proponente, s'intende ritirato.

Perciò l'articolo 2 modificato dal ministro ed accettato dalla Commissione suonerebbe così:

«In caso di delitto la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato, che già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, o di una riparazione giusta l'articolo 38 del codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza».

Pongo a partito quest'articolo secondo così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

« Nel caso preveduto dall'articolo 1º, se il condannato, entro il termine suddetto, non commetta un delitto, la condanna si ha come non avvenuta.

« In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della pena s'intende revocata, e la pena è scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del codice penale.

« La sospensione dell'esecuzione della pena s'intende revocata altresì se l'imputato, durante il termine suddetto, sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna. la cui esecuzione fu dichiarata sospesa.

A questo articolo 3 vi sono due emendamenti: uno dell'onorevole Lucchini, l'altro dell'onorevole Calissano.

L'onorevole Lucchini propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Nel caso preveduto negli articoli precedenti, se il condannato, entro i termini ivi rispettivamente indicati, abbia ottemperato al precetto dell'articolo 2, e non risulti colpevole di altro reato per cui gli sia inflitta una pena restrittiva della libertà personale, se commesso posteriormente, o alla reclusione, se anteriormente, la condanna si ha come non avvenuta.

« Altrimenti la pena è scontata unitamente a quella incorsa per l'altro reato, giusta l'articolo 7 del codice penale.

« Il giudice fa conoscere all'imputato tali disposizioni subito dopo proferita la sentenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi per svolgere questo suo emendamento.

LUCCHINI LUIGI. A parte le questioni di forma, e specialmente il dire esecuzione della condanna e non della pena, su cui mi pare che siamo oramai d'accordo, poichè la pena si sconta e la condanna si esegue, dirò delle modificazioni che io propongo di sostanza.

La prima modificazione mi sembra, in una

orma o nell'altra, assolutamente indispensabile. L'efficacia della sospensione o la decadenza al beneficio deve esser subordinata a due condizioni: l'una espressa nell'articolo 1, cioè che non si commetta nuovo delitto; l'altra sebbene acoltativa, che si adempia al precetto, sanzionato nell'articolo 2, per i danni e le spese. Ora, nell'articolo 3 si parla della prima condizione, e della seconda, e questa mi sembra una lacuna a doversi colmare.

Altra osservazione. Nella prima parte dell'articolo 3 ho cercato di fondere insieme le due ipotesi: l'ipotesi dell'attuale prima parte dell'articolo, che il condannato commetta un nuovo reato dopo la condanna condizionale, e quella, separatamente preveduta nel secondo capoverso, che sia scoperto un reato da esso commesso precedentemente al tempo, in cui si è proceduto. Mi pare che giovi avvicinarle e coordinarle, per toglierlequivoci e disparità di trattamento.

Nella previsione e nella formola attuale, si parla di decadenza dal beneficio se il condannato abbia commesso un delitto successivamente alla condanna condizionale, e prima che scada il termine; e nella seconda ipotesi si parla di una condanna intervenuta in questo periodo per un delitto precedente.

Non mi pare che si possano accettare formule così diverse per casi tanto analoghi.

D'altronde, dicendosi nel primo caso « delitto commesso », potrebbe darsi che la condanna per questo delitto, commesso nel frattempo, avesse luogo anche dopo il termine; e allora si farebbe vivere la condanna, che oramai dovrebbe considerarsi come non avvenuta. Anche nell'articolo 1, per ammettersi il beneficio, si parla di condanna; e quindi mi sembra che si potrebbe dovrebbe accettare il concetto della condanna in tutti i casi. Si ammette al beneficio chi non abbia subito precedenti condanne e si decade dal beneficio in base a condanna incorsa durante il periodo, tanto per reati commessi nel periodo stesso, quanto per reati commessi prima.

Ma nemmeno si può parlar proprio di condanna, se rimanendone il concetto. Poichè la dichiarazione di decadenza dal beneficio non avverrà, e non deve avvenire, generalmente, in tempo successivo a una condanna per il nuovo o vecchio reato. Per questo si procederà e si giudicherà, e la chiusura del procedimento e del giudizio, nello stesso tempo che porterà alla convinzione della colpevolezza del precedentemente condannato, porterà anche alla dichiarazione di decadenza dal beneficio, col conseguente cumulo delle pene. Quindi la decadenza non sarà preceduta dalla condanna, ma procederà con essa di conserva. E quindi, pur mantenendo lo stesso concetto, alla formola della condanna deve sostituirsi quella

della colpevolezza o convinzione o accertamento di colpevolezza. La condanna non dovrà esser ancora avvenuta, ma avverrà nel giudizio medesimo in cui si farà decadere il condannato dal beneficio della sospensione.

Mi pare di aver abbastanza chiaramente spiegata la cosa. Del resto, l'onorevole ministro è maestro in materia, e non ha bisogno di molte parole per intendere le ragioni, quando le vuole intendere.

Importa altresì avvicinare le due ipotesi, per toglier ogni dubbio circa l'applicazione del cumulo giuridico nei riguardi della seconda. Questa, infatti, nel progetto della Commissione, è preveduta successivamente alla disposizione che rende applicabili le norme del codice penale sul concorso, e potrebbe quindi rimaner dubbio che tali norme non si debbano applicare nell'ipotesi del reato commesso precedentemente alla condanna condizionale.

Passando ad altra modificazione di sostanza. La decadenza dal beneficio, secondo il progetto, avverrebbe se il condannato commettesse un nuovo delitto qualsiasi. A me sembra, da una parte, esorbitante e, dall'altra parte, manchevole: esorbitante, perchè non mi pare che ci sia ragione di far decadere dal beneficio per un delitto colposo o politico o altro; e, d'altronde, in materia di contravvenzioni, quali son regolate nel nostro codice, vi son fatti tanto gravi per cui è comminato l'arresto sino a due anni, come in tema di armi, di giuoco d'azzardo, di mendicizia, di esercizi pubblici, che più di certi delitti meriterebbero di esser tenuti in conto per gli effetti della condanna condizionale.

Ecco perchè, invece di parlare di un delitto qualsiasi, parlerei di un reato che importi pena restrittiva della libertà personale. E questa innovazione mi pare che sia anche in armonia con quanto è detto nell'articolo primo, che esclude dal beneficio non chi sia stato condannato per delitto, ma chi sia stato condannato alla pena della reclusione.

Infine, ciò porterà pure ad armonizzare con l'ipotesi del secondo capoverso, in cui pure si prevede non un qualsiasi reato o delitto precedentemente commesso, ma una condanna alla reclusione. Nè vedo ragione perchè nell'ipotesi principale si faccia decadere dal beneficio per qualunque delitto.

Si dice: « In caso diverso (e per non ripeter tanti « casi » sarà meglio dire « altrimenti »), la sospensione s'intenderà revocata ». Questa dicitura non mi pare esatta, perchè la sospensione, sia pure di qualche giorno o di settimane o di mesi, avrà sempre avuto luogo, e quello che è già un fatto compiuto non si può revocare. Basterà dire che

la condanna si esegui e che la pena si sconta. Se non altro, è superfluo parlare di revoca.

Direte che non è gran cosa codesta; ma nella pratica applicazione tutto ciò che è inutile è vizioso (e qui ci sono avvocati praticissimi nella materia che me lo insegnano) ed è fonte di dubbii, di equivoci e di controversie.

Un altro punto, sul quale ho piacere di trovarmi d'accordo con qualche collega, riguarda l'applicazione della regola del concorso. Anche in questo la Commissione accettò il sistema del mio progetto, mentre il ministro proponeva di applicare integralmente tutte le pene, ciò che io dissi inattuabile, perchè, a tacer d'altro, nell'economia del nostro codice e con la varietà delle pene in esso sancite non è possibile far scontare insieme o successivamente più e diverse pene, massime se brevi e in diversi stabilimenti penali.

RONCHETTI, *ministro per la grazia e giustizia*. Mi era già pentito.

LUCCHINI LUIGI. Sono dunque lieto che su questo punto ci siamo accordati, e che non si decampi dalle regole comuni e costanti del concorso. Ma la Commissione vuol le regole del concorso a partire dall'articolo 68. Io vorrei esclusivamente richiamato l'articolo 77.

GRIPPO, *relatore*. Ma c'è compreso.

LUCCHINI LUIGI. Non basta e non suffraga.

GRIPPO, *relatore*. È compreso.

LUCCHINI LUIGI. Non basta che vi sia compreso, ma deve farsene esclusiva applicazione, per eludere ogni dubbio che si possano applicare le precedenti disposizioni dell'articolo 76; mentre il richiamo di esso soltanto è sufficiente, perchè tutte le norme del concorso, con l'aggravamento portato nel suo capoverso, siano osservate. Ciò è tanto vero e opportuno, che, quando la Commissione decise di applicare, nel caso concreto, tali norme, non aveva avvertito che le disposizioni dell'articolo 76 prevedevano esattamente l'ipotesi di cui stiamo intrattenendoci.

Un'ultima questione, e ho finito. Nel secondo capoverso dell'articolo 3, da me emendato, rifondesi la disposizione dell'articolo 5, di cui propongo la soppressione, poichè parmi che sarebbe molto più opportuno collocare qui il precetto al giudice di render edotto il condannato delle condizioni e comminatorie che accompagnano il beneficio concessogli, dopo averle formolate, subito. Qui collocandolo riesce più comprensivo anche dell'articolo 2, che sfugge nell'articolo 5, com'è formulato. E inoltre, se ne assicurerà meglio l'osservanza.

Infine, semplificando la disposizione, avrei lasciato in disparte l'ammonimento, che si vorrebbe pur fatto dal giudice al condannato.

Abbiamo già sperimentato l'ammonimento che il giudice fa, o dovrebbe fare con la riprensione

giudiziale, e che si risolve in cosa senza serietà e senza un'efficacia reale. La legge deve disporre soltanto ciò su cui può far sicuro assegnamento non perdersi in vane astrazioni, di cui siano dubbii l'intrinseco valore e l'effetto concreto. L'ammonimento è insito nella condanna proferita. L'importante è che il condannato sia edotto della natura del provvedimento e delle conseguenze che esso. Questo è l'essenziale, questo è serio, questo deve positivamente risultare. Tutto il resto conta poco o niente, e può soltanto contribuire a scemmare il prestigio della legge e l'autorità del magistrato.

Le esposte considerazioni si compendiano nell'articolo da me formulato e che io propongo di sostituire a quello del progetto ministeriale modificato dalla Commissione nei seguenti termini.

« Nel caso preveduto negli articoli precedenti se il condannato, entro i termini ivi rispettivamente indicati, abbia ottemperato al precetto dell'articolo 2 e non risulti colpevole di altro reato per cui gli sia inflitta una pena restrittiva della libertà personale, se commesso posteriormente, o alla reclusione, se anteriormente, la condanna si ha come non avvenuta.

« Altrimenti, la pena è scontata unitamente quella incorsa per l'altro reato, giusta l'articolo 7 del codice penale.

« Il giudice fa conoscere all'imputato tali disposizioni subito dopo profèrta la sentenza ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Lucchini costituisca per una critica sottile, che una critica di merito sulle disposizioni da noi presentate, perchè tranne sostituzione (che fino ad un certo punto si può dire giusta) delle parole « sospensione della condanna » alle altre « sospensione dell'esecuzione della pena », sulla quale possiamo essere d'accordo in tutto il resto la critica maggiore mi pare consista in questo, che cioè, scoprendosi un reato precedente, pel quale si possa essere incorso nella pena della reclusione, potrebbe accadere che si tratti di fatti colposi o di altri pei quali difetti la ragione di revocare e di far cessare la sospensione.

LUCCHINI LUIGI. Delitti colposi.

GRIPPO, *relatore*. Ma se è un condannato per un delitto colposo che si presenta al magistrato con un nuovo reato non si può applicare il beneficio della condanna condizionale, perchè non si può distinguere... (*Interruzione del deputato Lucchini*). È lo stesso. Se il magistrato avesse saputo che quel tale era già incorso nel reato punibile con la pena della reclusione, non avrebbe applicato il beneficio. Quindi per conto mio ministro faccia quello che crede, non mi pare

tere accettare l'emendamento, altrimenti ci metteremmo in aperta contraddizione col principio affermato dall'articolo primo.

In quanto poi al dovere dell'ammonizione di cui all'articolo quinto, sarà vero che essa nella pratica non ha dato molti risultati, ma mi pare che sia bene mantenere la forma dell'ammonizione e il progetto prescrive. Quindi io propongo, e sia mantenuto fermo l'articolo 3, sostituendo soltanto la sospensione dell'esecuzione della condanna alla sospensione della pena.

Quindi il richiamo esplicito dell'articolo 70 mi pare evidente, poichè l'articolo prevede due casi, il caso del reato che sopravviene, e bisogna stare all'articolo 68, ed il caso del reato che si è scoperto ma che precedeva. Riportando dunque nell'articolo a tutte le norme del cumulo delle pene pel cumulo dei reati, mi pare che i sospetti e i dubbi presentati dall'onorevole Lucchini possano sparire di fronte alla chiara ragione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi unisco alle considerazioni del relatore ed accetto le modificazioni al secondo ed al terzo comma, nel senso che invece « dell'esecuzione della pena » si dica « dell'esecuzione della condanna ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Vi sono due emendamenti uno integrale dell'onorevole Lucchini ed un altro dell'onorevole Calissano relativo unicamente al secondo comma.

L'onorevole Calissano non insiste?

CALISSANO. Non ho udito la parola nè del ministro, nè del relatore in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIPPO, *relatore*. Credevo che non ci insistesse. Dico all'onorevole Calissano, che mi pare una questione di forma quella che il cumulo della prima pena con la nuova pena sia pronunciata nella nuova sentenza. Mi pare uno scrupolo troppo sottile. È evidente che se la prima sentenza dichiara taluno colpevole del reato di... deve dichiararlo punibile (come si fa nei casi di amnistia) con la pena della reclusione per 3 o 4 anni, ed ordinare ch'essa sia sospesa, sotto determinate condizioni. Quando non si verificano queste ipotesi e si deve revocare il beneficio accordato dove c'è stata sospensione, che cosa avviene? Il magistrato colla nuova sentenza deve addensarsi il primo reato ed il secondo, compenetrare le due pene a norma dell'articolo 68, e appare la nuova pena cumulativa. Quindi mi pare che gli scrupoli dell'onorevole Calissano per la revocazione di ufficio, o per fatto del pubblico ministero non abbiano fondamento.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni l'onorevole Calissano si accontenta?

CALISSANO. Io volevo soltanto che fosse evitata la interpretazione che il procuratore del Re appena avvenuto il nuovo delitto, senza attendere sentenze e sentenze definitive potesse immediatamente fare arrestare colui che godeva del beneficio della condanna condizionale.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, nelle quali credo consenta l'onorevole ministro, che cioè, come io proposi e dimostrai, occorre sempre la sentenza definitiva che, accertando il nuovo delitto, revochi la sentenza precedente, desisto dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

C'è prima l'emendamento dell'onorevole Lucchini.

Onorevole Lucchini...

LUCCHINI LUIGI. Le risparmio di mettere ai voti il mio emendamento, e voto contro l'articolo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo della Commissione, comprese le due varianti fatte dalla Commissione e accettate dal ministro, cioè che al secondo comma dove si parla della sospensione dell'esecuzione della pena si scriva sospensione dell'esecuzione della condanna; e nel successivo comma parimente alla parola pena si sostituisca la parola: condanna.

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 4.

La sospensione della pena non si estende nè alle conseguenze giuridiche di essa, nè alle pene accessorie.

Le incapacità giuridiche cessano quando in seguito alla sospensione la pena si abbia come scontata.

Ora il Governo e il relatore della Commissione propongono questa variazione di forma.

Nel primo capoverso alle parole « sospensione della pena » si sostituisca « sospensione dell'esecuzione della condanna » ed al secondo capoverso dove è detto: « la pena si avrà come scontata » si dica: « la condanna si avrà come non avvenuta ».

Apro la discussione su questo articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Anche qui mi trovo di fronte a un articolo che riproduce disposizioni contenute nel mio schema di legge e che è accolto dalla Commissione in emendamento del testo ministeriale. Ma le formole adottate, modificando alla loro volta quella da me proposta, non sono con-

formi alla tecnica giuridica e legislativa, perchè vi si parla di conseguenze giuridiche e di pene accessorie, che nel codice penale non hanno riscontro. La pena accessoria, quale era sancita nei codici preesistenti, è stata espressamente ripudiata nel codice italiano, che non riconosce altre pene all'infuori di quelle indicate e tassativamente enumerate nell'articolo 11.

Poi non ci sono che effetti, penali e civili, della condanna, quali sono, in generale, disciplinati e rubricati nel titolo III del libro I.

Potea farsi questione circa la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, che è preveduta nello stesso titolo II delle pene. Ma, come essa pure non figura nel novero delle pene dell'articolo 11, il legislatore italiano, che, dopo le molte dispute in argomento e sebbene provvidenzialmente abolita in Francia, volle conservarla fra noi, anche per ragione di coerenza e di buona compagnia con quell'altro incivilissimo istituto che è il domicilio coatto, fece intendere in tutti i modi di conservarla quale un provvedimento d'indole meramente economica e preventiva, nell'interesse del medesimo condannato. Contraddirebbe pertanto al concetto e alle finalità del codice il volerla chiamar pena, e peggio ancora pena accessoria, di cui non è traccia nel codice. Anche la vigilanza speciale va quindi considerata come uno degli effetti possibili della condanna, ora applicabile *ipso jure*, ora per ministero del magistrato, e di che è pure trattato nel titolo III, tra gli effetti appunto della condanna.

Così non sono e non posson considerarsi nemmeno pene accessorie le altre sanzioni, come le interdizioni e sospensioni che siano inflitte nella sentenza di condanna e che ne possano diventare meri effetti.

Quindi, dopo aver parlato delle sanzioni diverse da quelle indicate nell'articolo primo e applicate alle sentenze, propongo che si dica: « nè agli effetti penali e civili della medesima ». Con ciò si viene a completare anche quanto è detto nell'articolo 2, dove si parla del risarcimento dei danni. Là si prevede il risarcimento come altra condizione cui è subordinato il beneficio della condanna condizionale; qui invece lo si deve prevedere come effetto che sopravvive al beneficio e che non è infirmato dal beneficio stesso.

Indicati così nella prima parte e distinti gli effetti penali e civili, nel capoverso si parla degli effetti penali, che, trascorso il termine della sospensione senz'esser decaduti dal beneficio, verrebbero razionalmente a cessare.

I profani potranno credere una sottigliezza codesta questione di formole e di espressioni; ma è troppo noto come ogni scienza e così ogni ramo di legislazione possieda il suo gergo, il suo tecni-

cismo, che attribuisce alle espressioni il loro giusto e preciso senso e valore. Il disconoscerlo sarebbe come disconoscere la scienza. E i giuristi sanno bene quanto sia importante la sua rigorosa osservanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Il dissenso mi pare più di forma che di sostanza. Siamo d'accordo che la sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle conseguenze giuridiche di essa, che comprendono le incapacità e la condanna ai danni, nè a quelle che in forma generica si possono chiamare pene accessorie. Si può dire che nel codice penale non si chiamano pene accessorie la vigilanza della pubblica sicurezza ed altre forme di repressione; ma se l'onorevole Lucchini ci tiene, io, anche per mostrargli che personalmente non ho nessuna difficoltà di accogliere le sue osservazioni quando non urtano col concetto fondamentale della legge, sono disposto ad acconsentire che si dica: « alle conseguenze giuridiche di essa nè agli altri effetti penali della condanna ».

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Non si può dire soltanto: « alle conseguenze giuridiche di essa, nè agli altri effetti penali della condanna ». Ci sono delle sanzioni che non sono conseguenze, nè effetti. Poichè il codice adopera la parola: « effetti », diciamo: « sanzioni diverse ed effetti ».

GRIPPO, *relatore*. Allora l'onorevole Lucchini proponga la formula e noi l'accettiamo.

LUCCHINI LUIGI. Propongo la seguente formula dell'articolo quarto:

« La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'articolo 1 e applicate nella sentenza, nè agli effetti penali e civili della medesima.

« Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta ».

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4. (*È approvato*).

Art. 5.

Qualora il giudice ordini che l'esecuzione della pena rimanga sospesa, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del codice penale.

GRIPPO, *relatore*. Questo articolo subisce una

ola modificazione: nella seconda linea, alla parola *pena* va sostituita la parola *condanna*.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della pena non può ottenerla la seconda volta.

A questo articolo l'onorevole Lucchini aveva proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Chi abbia ottenuto una volta il beneficio di cui nell'articolo 1, non può esservi nuovamente ammesso ».

LUCCHINI LUIGI. È questione di forma. Se la mia non sembra migliore, non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 6 così come è stato letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Gianturco e Calissano hanno proposto il seguente:

Art. 7.

Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitto; e può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Come ho già dichiarato, per parte mia accetto questo articolo.

CALISSANO. Ed io ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. C'è anche quest'altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucchini:

Art. 7.

Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitto; e può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di educazione e di correzione.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche nei riguardi del minore dei diciotto anni e maggiore dei quattordici, che, essendo stato arrestato o sottoposto a mandato di cattura, non possa esser scarcerato o ammesso a libertà provvisoria.

In nessun caso il minore può essere rinchiuso-insieme con detenuti adulti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Gianturco non è che la prima parte del mio articolo aggiuntivo, ch'egli fece suo, e che, sia pure sulle tracce del suo progetto del 1900, è tolto, come io lo propongo, di sana pianta dalla mia proposta di legge (articolo 3).

Nella prima parte del mio articolo, che è comune con l'emendamento Gianturco, è stabilito che contro il minore dei quattordici anni non si possa rilasciar mandato di cattura, ma, dovendosi procedere all'arresto preventivo, lo si faccia, ordinandone il ricovero in un istituto di educazione e di correzione. Il collega Cavagnari mi dice: e dove non c'è? Purtroppo in una gran parte d'Italia, e anche questa volta nel Mezzogiorno specialmente, mancano questi istituti, ed è deplorabile. Ma è certo che potrà questo esser uno stimolo a istituirli dove mancano; non senza osservare, per altro, che la maggior parte degli istituti esistenti nell'Italia media e settentrionale son dovuti all'iniziativa privata più che a quella del Governo.

Ora, nel primo capoverso io soggiungo che tale provvedimento, del ricovero in un istituto di educazione e correzione, può ordinarsi dal giudice anche nei riguardi del maggiore dei quattordici e minore dei diciotto anni. E mi pare che tale disposizione possa esser anch'essa accolta dall'onorevole ministro, perchè in fondo non è che una mera facoltà attribuita al giudice; e non saprei perchè si dovesse rifiutargliela.

Non so vedere a quali pericolose conseguenze, finanziarie o politiche, si vada incontro accordando al magistrato tale potestà, mercè cui si eviterebbe al minore dei diciott'anni, naturalmente quando sia possibile, il funesto contatto del carcere, siccome dovrebb'esser mira costante del legislatore.

Una volta entrati nel concetto di estendere il beneficio della condanna condizionale ai minorenni, e di provvedere riguardo a loro anche per quanto concerne la carcerazione preventiva, non è logico, in codesto riguardo, fermarsi poi ai quattordici anni, ch'è il caso meno frequente, e abbandonare agli eventi i minori tra i quattordici e i diciotto, ch'è il caso assai più frequente.

L'ultimo capoverso risponde a un desiderato di tutti gli studiosi e di tutti i paesi civili, e che deve ormai costituire il caposaldo d'ogni regime carcerario, quello cioè di tener separati i minorenni dagli adulti. Si dirà: è difficile poterlo attuare. Ma questa difficoltà non ha impedito che nella legge testè votata dalla Camera sull'impiego dei condannati all'aperto se ne sia affermata l'esigenza, pur trattandosi di lavori all'aperto, in cui è meno pericolosa la promiscuità.

Parmi che tale disposizione debba costituire

il necessario e provvido complemento di quelle che precedono.

In ogni modo io mi accontenterò che l'onorevole ministro accetti le disposizioni dei miei due capoversi, almeno come raccomandazioni. Ma non posso astenermi, data la loro singolare importanza, di pregarlo vivamente di accettarli senz'altro, considerando, ripeto, che nel primo capoverso trattasi semplicemente di una facoltà, e che nel secondo si tratta di una condizione essenziale, fondamentale per il buon governo carcerario e per la possibile salvezza dei minorenni delinquenti non ancora corrotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. L'articolo aggiuntivo degli onorevoli Gianturco e Calissano, che in fondo viene dal disegno Gianturco, che è identico al primo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lucchini, dice questo:

« Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, se non sia stato precedentemente condannato per delitto; e può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione ».

Perchè si è detto: può? Perchè difettiamo sventuratamente di istituti di correzione e di educazione.

La seconda parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lucchini estende questo beneficio anche ai minorenni di 18 anni. Nel fondo siamo d'accordo, che bisognerebbe far qualche cosa; ma prego l'onorevole Lucchini di voler considerare che stabilire per legge l'obbligo...

LUCCHINI LUIGI. Non l'obbligo, la facoltà.

GRIPPO, *relatore*. Quando non ci saranno gli istituti, tanto varrà! Come reputo inopportuno anche l'ultimo inciso: in nessun caso il minorenne può essere rinchiuso «insieme con detenuti adulti»; rappresenta un desiderio comune. Tutti lo vogliamo, ma osarà materia di regolamento, o potrà esser materia di raccomandazione, perchè, creandosi questi istituti, si verrà al punto di potere adottare questa disposizione. Quindi io pregherei di convertire il suo emendamento in una raccomandazione, di cui la Camera prenderebbe atto. Sarebbe una spinta per il ministro dell'interno e per il ministro della grazia e giustizia ad attuare questi istituti succedanei del carcere. Avverto poi che non vi è bisogno di una disposizione di legge per fermare la norma di tenere disuniti gli adulti ed i minorenni di 18 anni. È materia di regolamenti carcerari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco alle osservazioni dell'onorevole relatore,

anzi, faccio di più. Sono così persuaso che i desideri dell'onorevole Lucchini debbono essere presi in seria considerazione che se egli proporrà alla Camera un ordine del giorno, che abbia a votarsi come una raccomandazione, l'accetterò ben volentieri.

Ma non accetterò un'articolo aggiuntivo alla legge: lo prego di non insistervi e di unirsi invece a quello degli onorevoli Gianturco e Calissano.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini ha già dichiarato che non insiste nel suo articolo aggiuntivo, come emendamento, e che si accontenta di una raccomandazione, calorosamente accolta dall'onorevole ministro!

LUCCHINI LUIGI. Ordine del giorno!

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe formularlo!

LUCCHINI LUIGI. Glie lo formulo subito e glielo trasmetto!

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Lucchini converte la seconda parte del suo articolo aggiuntivo nel seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà disporre che in nessun caso il minorenne potrà essere rinchiuso insieme con adulti ».

Metto a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Ora rimane la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Lucchini, che è identico a quello degli onorevoli Gianturco e Calissano.

LUCCHINI LUIGI. Al quale mi associo.

PRESIDENTE. Allora porrò a partito l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Gianturco e Calissano, ai quali si è associato l'onorevole Lucchini, del seguente tenore:

Art. 7.

Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitto; e può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione.

(È approvato).

Viene finalmente una disposizione transitoria dell'onorevole Manna, così concepita:

« Qualora all'epoca in cui andrà in vigore la presente legge sia stata pronunziata sentenza passata in giudicato o penda ricorso in cassazione che poi venga posteriormente respinto, il condannato anche se sta scontando la pena può rivolgersi al magistrato che pronunziò la sentenza definitiva di merito per ottenere se del caso il beneficio di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Manna ha facoltà di parlare.

MANNA. Nel presente disegno di legge, come in quelli che lo precedettero, non figura alcuna disposizione transitoria.

Trattandosi di una legge penale, per la sua efficacia rispetto al tempo, dovrebbe farsi ricorso all'articolo 2 del codice penale.

Ora io credo ciò non conveniente nè giusto, specialmente data l'interpretazione restrittiva, che ha seguito costantemente la Suprema Corte regolatrice.

GRIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

MANNA. La Camera sa che l'onorevole Zanardelli, abbandonando il suo disegno, aderì al voto delle due Commissioni del Parlamento di non estendere la retroattività ai giudicati, per la immensa difficoltà del riesaminare parecchie migliaia di processi. Ma la Camera ricorderà anche la promessa, che lo Zanardelli fece e mantenne, di studiare la questione nelle disposizioni transitorie, salvo sempre il caso di un fatto, che cessasse d'essere reato, pel quale si mantenne il principio già accolto dal codice sardo.

La necessità di disposizioni transitorie fu riconosciuta dallo stesso onorevole Lucchini in seno alla Commissione coordinatrice nella seduta del 20 febbraio 1899.

Oggi la necessità è maggiore, perchè, come ho già accennato, secondo la giurisprudenza costante della Corte Romana, l'articolo 2 non può spiegare influenza che innanzi ai giudici del merito, i quali sono obbligati di applicare la pena; ma innanzi alla Cassazione, che deve solo conoscere delle violazioni della legge, non può il principio della retroattività benigna essere invocato, qualora i giudici del merito nel tempo, in cui emisero la sentenza, si conformarono alle disposizioni del codice, che allora imperava.

Nel giudizio in cassazione, insomma, si è detto che non si può far ricorso alla nuova legislazione se non quando il fatto, che ha dato luogo alla condanna, non sia più dalla legge annoverato tra i reati, o abbia cessato di essere punibile per l'espressa disposizione dell'articolo 675 codice procedura penale.

Ma quando ciò non si verifica, non si può annullare una sentenza legalmente emessa.

Ciò premesso, qualora non vi fosse una disposizione transitoria, assisteremmo a questo: che, data l'ipotesi che la legge vada in vigore il 1° luglio, come mi auguro, potrebbero meritare il beneficio, di cui all'articolo 1° della legge, i condannati in appello il 1° luglio, e non quelli giudicati nel 30 giugno o poco prima.

Ebbene ciò non è giusto; nè certo è il caso di affidarsi all'esercizio del diritto di grazia.

La questione sta nello stabilire i limiti della disposizione.

Noi possiamo avere tre ipotesi:

a) Sentenze contro le quali pende il ricorso in Cassazione;

b) Sentenze passate in giudicato e non ancora eseguite;

c) Sentenze in esecuzione.

Colla disposizione transitoria da me formulata io contemplo le tre ipotesi.

Nessuno può dubitare della bontà della legge, che abbiamo discussa. Ma allora, fino a che si è in tempo di applicarla, non bisogna arrestarsi di fronte alla difficoltà di un riesame limitato allo scopo della legge e da parte di magistrati che conoscono già il merito della causa.

In ogni modo sono disposto a limitare il mio articolo, alla sola prima ipotesi, e spero che il ministro, che già in altre occasioni si è pronunziato, accetterà la disposizione transitoria così modificata.

GRIPPO, *relatore*. L'onorevole Manna rinunzia alla parte, dirò così, più ripugnante ad ogni precedente di legislazione.

MANNA. Ripugnante? Non l'aveva forse accettata Zanardelli?

GRIPPO, *relatore*. Con questa proposta si verrebbe alla conseguenza che si dovrebbero annullare tutti i giudizi compiuti fin oggi nei limiti della legge. Io non ho elementi per poter rispondere negativamente, o affermativamente, su quanto la Corte di cassazione ha fatto, ma quel che dico è questo, che abbiamo un precedente, che nessuno può dimenticare. Quando venne la legge Pica, che deferì ai tribunali militari i reati di brigantaggio, che costituivano reati comuni, il Tribunale supremo di guerra e marina si impossessò, come doveva, dei rispettivi giudizi. Cessata l'applicazione della legge Pica, sorse conflitto tra il Tribunale supremo di guerra e marina e la Corte di cassazione penale di Napoli per sapere quale dei due Collegi si dovesse impossessare delle cause ancora pendenti. La Cassazione di Firenze, perchè allora non c'erano le Sezioni unite di Roma, venne per decreto reale a dirimere il conflitto a favore della Corte di cassazione di Napoli, e che cosa fece questa? Non decise, come vorrebbe l'amico Manna, di rigettare il ricorso, salvo a tornare innanzi ai giudici; disse, poichè, cessata l'applicazione della legge speciale, rivive il codice comune, si ripeta il giudizio come se fosse sopraggiunta una nuova legge, la quale modifica la pena, o modifica la definizione del reato. Quindi sulle conclusioni del De Falco annullò la sentenza dei Tribunali militari e rinviò le cause alle Corti di assise. Perchè? Perchè era divenuta illegale la pena comminata dalla legge Pica perchè una nuova legge aveva distrutto il reato di

brigantaggio, ed aveva creato di nuovo il reato di rapina, il reato di furto, e non era conciliabile che la sentenza, passasse in giudicato, quando la legge in base alla quale era stata pronunziata, era cessata.

Qui invece siamo di fronte ad un beneficio facoltativo; il giudice può o no accordare la sospensione e allora, per essere logico il collega Manna, dovrebbe dir questo, che la Corte di cassazione debba annullare tutte le sentenze e condanne nei limiti dell'articolo 1 di questa legge, e rimandare ai Tribunali ed alle Corti di appello, perchè, esaminati i fatti, vedano se sia il caso di applicare il beneficio della sospensione. Invece col suo articolo che cosa vuole? Che la Cassazione rigetti il ricorso, ossia che debba rimanere la condanna e la pena, mentre, secondo il progetto di legge, l'applicazione della condanna condizionale importa la sospensione della condanna. E la Corte di cassazione dovrebbe poi mandare la causa alla Corte di appello la quale dovrebbe provvedere in Camera di consiglio, non più in pubblica discussione: perchè anche questo è un equivoco: dopo il rigetto del ricorso come rivive il dibattimento? Annullato il dibattimento che rimane? Quando annullate il dibattimento e la sentenza potete rimandare ad un altro giudice, ma quando, come dite voi coll'articolo, è rigettato il ricorso e passa in giudicato la sentenza, allora non rimane che questo: per tutti i casi, nei quali, sopraggiunta la nuova legge, pende il ricorso, come per quelli che si sono irrevocabilmente decisi prima, continuerà a provvedere il beneficio della grazia, che ne sono sicuro, sarà più largamente concessa, perchè avrà la base di una legge e non la semplice facoltà del ministro. Quindi a me pare che, in linea di diritto e per i precedenti, che ci sono in questa materia gravissima, non si possa accettare in nessun modo l'articolo transitorio, proposto dall'onorevole Manna, e che invece egli possa convertire questo articolo in un ordine del giorno, o in una raccomandazione al ministro, perchè nei casi contemplati per cui pendono ricorsi in Cassazione, usi quella larghezza che è necessaria, nel consigliare la Corona a concedere le grazie. Fuori di questo io, non la Commissione perchè non c'è, non posso accettare la proposta dell'onorevole Manna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA. Debbo insistere, perchè, qui non si tratta di grazia ma di un diritto. Si lascerebbe all'arbitrio di un pretore o di un presidente, fissando prima o dopo alcune cause, di concedere o negare il beneficio, di cui nella presente legge. L'amico Grippo ha dimenticato in questo momento la giurisprudenza della Suprema Corte di Roma, la quale non cassa neppure

quando si chiede il beneficio dell'indulto. E van chiedere l'annullamento della sentenza perchè la pena è divenuta illegale con l'indulto; la Cassazione rigetta il ricorso, salvo al condannato il diritto di invocare il beneficio dell'indulto in congrua sede. Lo stesso avverrebbe nel caso nostro; poichè la pena resta quella che è anche quando la sentenza definitiva porta la condanna a tre mesi e poi ne sospende l'esecuzione. La Corte di cassazione non può entrare nella questione di una sospensione, che è facoltativa. Ora, se il ricorso è respinto, per qual ragione deve essere vietato ricorrere allo stesso magistrato, che ha pronunziata la sentenza definitiva, sia pure in Camera di consiglio, affinchè visti i precedenti del condannato e tutte le altre circostanze emergenti dalla sentenza stessa, accordi o meno il beneficio?

GRIPPO, *relatore*. Ma dovrebbe rimangiarsi la sentenza.

MANNA. Allo stesso modo che se la rimangia quando condanna a tre mesi e poi sospende. (*Interruzioni*).

GRIPPO, *relatore*. No! no!

MANNA. La grazia potrà essere invocata per le sentenze passate in giudicato; qui, ripeto ancora, si tratta di un atto di vera giustizia. Se fossimo nel caso di un fatto, che cessi di essere punibile *sic et simpliciter*, il beneficio si applicherebbe non solo per le cause pendenti in cassazione, ma anche quando la sentenza fosse passata in giudicato, anzi perfino quando fosse in corso di esecuzione.

Ora che cosa abbiamo nel caso di condanna condizionale se non un fatto, che cessa d'essere punibile sotto certe condizioni? (*Commenti*).

Se fosse passato l'emendamento Turati, che rendeva obbligatorio il beneficio, la mia aggiunta sarebbe stata inutile; ma, essendo facoltativo, una disposizione transitoria s'impone. Perciò non posso accettare l'invito di convertire in raccomandazione la mia proposta. Non già perchè non abbia fiducia nell'attuale Ministero; sono anzi certo che egli sarebbe nelle applicazioni più largo dei tribunali stessi. Ma si tratta di un diritto, che non può e non deve trasformarsi in una grazia.

GRIPPO, *relatore*. Il collega Manna dice che si tratta di un diritto. Ma come di un diritto, se non è che una facoltà? (*Conversazioni*).

MANNA. Parlo del diritto di provocare l'uso della facoltà.

GRIPPO, *relatore*. Ma allora si dovrebbero rifare tutti i giudizi! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego; mi pare che abbia domandato di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Una sola osservazione. L'ono-

revoles Manna forse ha dimenticato che secondo il progetto di legge in esame la pronunzia della condanna o della sospensione dev'essere contemporanea, perchè unico dev'essere l'apprezzamento. Ammessa la sua proposta, si dovrebbero rifare tutti i giudizi, per apprezzare *ex novo* i fatti allo scopo dell'applicazione o meno dell'articolo 1° di questa legge, il che non è a dire a quali turbamenti potrebbe condurre, con pericolo di giudizi contraddittori, per mutate risultanze, o mutati criteri, o per cambiamento di giudici. Ma l'onorevole Manna dimentica altresì che la pendenza del ricorso in Cassazione per sè stessa non implica una nuova indagine di fatto, perchè il ricorso poggia su questioni di diritto. Ora è manifesto che se la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio, in questo, a legge promulgata, si dovrà esaminare l'opportunità di concedere o negare la esecuzione della pena; o la Cassazione respinge il ricorso e pel condannato, che si troverà nel caso dell'articolo 1° di questa legge, basterà l'applicazione della prerogativa sovrana, e cioè diritto di grazia. Basta per l'acutissimo ingegno del collega Manna accennare queste cose perchè egli sia persuaso della non accoglibilità della sua proposta.

Ricorderò a questo proposito ed a titoli di onore per l'onorevole ministro e per l'ottimo suo collaboratore, l'amico carissimo onorevole Facta, che già da parecchi mesi, mentre è in preparazione questa legge, essi, con vigile cura e con altissimo intento, per tutti i casi nei quali il ricorso di grazia poggiava su ipotesi di fatto corrispondenti o quasi ai limiti ed alle condizioni di questa legge, o tennero sospesa la esecuzione delle sentenze o usarono largamente e saggiamente della facoltà di proporre i condannati alla sovrana clemenza. Ciò ricordando, a me pare che il diritto di grazia sia di sufficiente garanzia per i casi indicati dall'onorevole Manna. Quindi io dichiaro che per quanto mi dolga di dissentire dal pensiero dell'egregio collega e dalla sua proposta ispirata, non ne dubito, ad un concetto lodevolissimo, voterò contro l'articolo transitorio proposto dall'onorevole Manna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Dirò solo una parola all'onorevole Manna, ed è che egli, emendando il suo emendamento, lo condanna. Quando egli abbandona le sentenze passate in giudicato e si attiene soltanto a quelle per cui penda ricorso in Cassazione, ammette che ci sia una distinzione fra gli uni e gli altri condannati, che ci sia insomma quella linea di demarcazione, quel termine che astrattamente vorrebbe disconoscere, al di là del quale c'è una sanzione, una pena, un pregiudizio, che al di qua non c'è, o viceversa.

Perchè tutto il diritto vive di termini, vive di numeri, vive di limiti e di confini. Quindi è inutile venire a dire: ma ci sono degli individui che godono un beneficio perchè hanno commesso quel reato un giorno prima o un giorno dopo, perchè furono giudicati qualche istante prima o qualche istante dopo. È una necessità della vita sociale e di ogni istituto giuridico, senza di cui il mondo non camminerebbe più. Ecco perchè dunque il suo argomento fondamentale, il concetto della sua giustizia s'infrange nello stesso emendamento che da sè medesimo fa alla sua proposta.

MANNA. L'aveva fatto perchè il ministro aveva detto che l'accettava. (*Conversazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Quindi mi pare che la sua proposta, per quanto informata a concetti lodevolissimi, non sia possibile accettarla. E ciò senza dire dell'enorme lavoro che s'imporrebbe alla magistratura, per riprendere in completo esame, come naturalmente dovrebbe, le molte migliaia di processi non ancora chiusi dalla cosa giudicata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Manna. Se la condanna condizionale dovesse obbligatoriamente applicarsi, essa sarebbe senza dubbio accoglibile: ma dal momento...

MANNA. Non l'avrei fatta, perchè c'è la disposizione generale che salvaguarda in tale ipotesi.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. ...ma dal momento che è facoltativa e la Corte di cassazione non può esaminare il merito della questione, nè direttamente, nè coll'ordinare il rinvio, può occuparsi dell'applicabilità della condanna condizionale alla causa sottoposta al suo giudizio. Ma l'onorevole Manna può essere certo che non io soltanto, ma qualunque guardasigilli riterrà suo dovere di esaminare in questi casi eccezionali le domande di grazia e di proporle, non appena possibile, l'accoglimento al Sovrano.

PRESIDENTE. Onorevole Manna, insiste?

MANNA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la disposizione transitoria proposta dall'onorevole Manna, che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

La rileggo:

« Qualora all'epoca in cui andrà in vigore la presente legge sia stata pronunziata sentenza passata in giudicato o penda ricorso in Cassazione che poi venga posteriormente respinto, il condannato anche se sta scontando la pena può rivolgersi

al magistrato che pronunciò la sentenza definitiva di merito per ottenere se del caso il beneficio di cui all'articolo 1 ».

(Non è approvata).

Ora, richiamo l'attenzione della Camera, del relatore e dell'onorevole ministro sopra la circostanza di una correzione, che, a titolo di coordinamento, bisognerebbe fare all'articolo 6. L'articolo 6 dice così: « Chiunque abbia ottenuto la sospensione nella esecuzione della pena non può ottenerla una seconda volta ». Credo che si dovrebbe dire: « dell'esecuzione della condanna ».

Voci. Va bene! va bene!

PRESIDENTE. Siccome vorrei mettere in votazione oggi questo disegno di legge, perciò prego la Camera di approvare questa mia proposta in sede di coordinamento. La pongo a partito.

(È approvata).

La seduta termina a mezzogiorno.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1904 -- Tip. della Camera dei Deputati.